SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2019

In questo numero:
• le partecipazioni di controllo e di collegamento;
• l’ecobonus per le società locatrici;
• la discrezionalità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro;
• la prova dell’esistenza e dell’inerenza di costi;
• la prova di “resistenza” in caso di omesso contraddittorio preventivo;
• l’istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva;
• la natura ordinatoria del termine per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale;
• le modalità di certificazione delle prestazioni di servizi rese da ristoranti e alberghi;
• il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio;
• l’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata.

Istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva. La

mancata risposta entro 220 giorni costituisce motivo sufficiente a determinare l’annullamento del diritto del credito

In applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (nel testo vigente ratione temporis), nel caso in cui il contribuente chieda la sospensione della riscossione, l’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’Agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto. In altri termini, la mancata risposta entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione legale della riscossione costituisce di per sé motivo sufficiente per l’applicazione della previsione di cui al comma 540 secondo cui le partite sono annullate di diritto, il concessionario della riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli e sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Sezione V Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019.